

REGOLAMENTO DEL “REGISTRO EREDITA' E BENI IMMATERIALI”

Premessa

Premesso che tra i propri scopi statutari la Città di Oria- *“tutela il suo territorio che, per la presenza di testimonianze archeologiche, monumentali e paesaggistiche, costituisce un patrimonio storico e culturale inalienabile e caratterizzante, cui sono legate le tradizioni e le espressioni più genuine della Comunità locale”* (Statuto di Oria - Art. 10 Il Territorio);

Visto l' Art. 2, commi 1 e 2, dello Statuto della Regione Puglia che recita *“1. La Puglia riconosce la propria identità nel territorio e nelle tradizioni regionali che costituiscono risorsa da tramandare alle future generazioni. 2. Il territorio della regione Puglia è un bene da proteggere e da valorizzare in ciascuna delle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica, storico culturale e rurale”*;

Visto il D.Lgs n.42 del 22 gennaio del 2004 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;

Vista la Convenzione UNESCO 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata dall'Italia con L. 27 settembre 2007 n.167;

Vista la Convenzione UNESCO 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali ratificata dall'Italia con L.19 febbraio 2007 n.19;

Vista la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa (COE) sul valore del patrimonio culturale per la società altrimenti detta *“Convenzione di Faro”*, ratificata dallo Stato italiano, che rivolge particolare attenzione al ruolo dei cittadini nel processo di identificazione del patrimonio culturale e alle cosiddette ‘comunità patrimoniali’ e al loro ruolo nel quadro dell'azione pubblica relativamente al diritto alla partecipazione ai processi culturali e alla gestione del patrimonio stesso;

Considerato il DM Mibac del 7 ottobre 2008 registrato dalla Corte dei Conti in data 20/10/2008 reg. 5 fg. 371 recante *“Ordinamento dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Culturale Immateriale”* che assegna all'Istituto stesso (Art. 2 comma 1) il compito istituzionale di svolgere *“sull'intero territorio nazionale, attività di tutela, salvaguardia, valorizzazione e promozione, in Italia e all'estero, dei beni costituenti il patrimonio etnoantropologico italiano”*; *“consulenza, nei riguardi degli altri organi dello Stato e degli enti pubblici in generale, in relazione all'identità, autenticità e valore dei beni materiali ed immateriali costituenti il patrimonio etnoantropologico italiano”*.

Visto l'Accordo di Valorizzazione tra i Comuni della Rete dei Sindaci delle Città delle Passioni di Cristo, denominato Protocollo di Roma, sottoscritto a Roma il 06/02/2018 -riconfermato a Bitonto l'11 ottobre 2019 e il 7 maggio 2022 a Caltanissetta- tra le componenti della stessa (rappresentanze istituzionali e di comunità e coordinamento tecnico-scientifico), che impegna alla salvaguardia singolare e collettiva dell'elemento.

Regolamento

1. Il Comune di Oria istituisce il “Registro delle eredità e beni immateriali”, denominato R.E.I. al fine dell'identificazione e della inventariazione dei beni culturali immateriali del territorio comunale per una loro adeguata salvaguardia e una corretta valorizzazione, promozione e trasmissione alle giovani generazioni.
2. Il R.E.I. raccoglie il patrimonio culturale immateriale che è costituito (Art. 2 della Convenzione UNESCO), dalle pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, abilità - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali ad essa collegate - che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono come parte della loro cultura. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e la loro storia, e fornisce loro un senso di identità e di continuità, promuovendo così il rispetto per la diversità culturale e per la creatività umana.
3. La Città di Oria si assume la responsabilità, anche etica, della tutela dei valori culturali, storici, antropologici della comunità d'eredità, nonché della loro conservazione e trasmissione promuovendo, a tale scopo, la partecipazione di tutti i portatori di interesse quali attori privilegiati del processo di salvaguardia della cultura, della storia e della cultura della tradizione del territorio di competenza;
4. Scopi istituzionali del R.E.I. sono:
 - assicurare la tutela, la sopravvivenza, la vitalità, la peculiarità e la trasmissione intergenerazionale delle eredità immateriali tradizionali;
 - favorire la consapevolezza e la valorizzazione del patrimonio culturale e storico, dell'insieme dei beni culturali e dei luoghi significativi del territorio, del paesaggio e delle tradizioni della Città di Oria.
5. Il R.E.I. è istituito per assolvere o favorire o promuovere – nei confronti delle eredità e dei beni immateriali della Città di Oria – le funzioni, le attività e i fini indicati di seguito:
 - ricerca, individuazione, identificazione e redazione dei relativi inventari;
 - tutela, salvaguardia e protezione;
 - documentazione tramite metodologie visuali, fotografiche, sonore e di scrittura dirette a garantire la conservazione, la perpetuazione e la trasmissione delle eredità e dei beni immateriali per mezzo di memorie durevoli;
 - studio e divulgazione;
 - formazione, educazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alla popolazione in età scolastica/giovanile;
 - informazione, promozione e valorizzazione;
 - attività intese a garantire l'accessibilità, nonché ad assicurare la pubblica condivisione e partecipazione dei beni e delle informazioni disponibili.
6. Il Patrimonio Culturale Immateriale si manifesta nei seguenti ambiti:
 - le tradizioni ed espressioni orali, compresa la lingua come veicolo del patrimonio culturale immateriale;
 - le arti dello spettacolo;
 - le pratiche sociali, riti e feste;
 - le conoscenze e pratiche concernenti la natura e l'universo;
 - l'artigianato tradizionale;

- le pratiche agricole tradizionali.

7. La richiesta di iscrizione dei beni immateriali al R.E.I. può essere avanzata da comunità, gruppi, individui. Deve essere inviata al Comune Oria utilizzando una delle modalità indicate sulla relativa modulistica. Nella richiesta devono essere indicati:

- dati identificativi del proponente;
- individuazione topografica di riferimento;
- tipologia, denominazione e descrizione dell'eredità immateriale proposta per l'iscrizione nel Registro, evidenziandone il valore e il significato per la comunità di Oria;
- documentazione del bene immateriale o dell'attività oggetto della richiesta (fotografie, disegni, video, registrazioni sonore, trascrizioni o altro);
- eventuali riferimenti bibliografici;
- ogni altra informazione considerata utile dalle comunità proponenti.

Alla richiesta deve essere allegata la documentazione eventualmente disponibile allo scopo di descrivere l'attività o il bene immateriale oggetto della richiesta, nonché di illustrarne la rilevanza e il valore per la comunità di riferimento e per la Città di Oria.

8. È istituita la Commissione Eredità Immateriali del Comune di Oria con il compito di esaminare le proposte di iscrizione, di conferma o di cancellazione dal Registro delle Eredità Immateriali del Comune di Oria. La Commissione istituirà annualmente il programma delle Eredità Immateriali. Essa ha sede presso Oria.

- La Commissione è composta da tre membri, appositamente nominati dal Sindaco, tra persone di elevato spessore culturale ed esperte in tema di salvaguardia, valorizzazione, promozione e trasmissione del patrimonio culturale immateriale;
- della Commissione è componente di diritto il Sindaco o un suo Consigliere Delegato;
- della Commissione è componente un funzionario scientifico esperto della materia di cui trattasi proveniente dall'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura, indicato dal Direttore dell'Istituto stesso al Sindaco che provvederà alla nomina;
- della Commissione è componente la responsabile del Coordinamento tecnico-scientifico della Rete dei Sindaci delle Città delle manifestazioni e dei riti della Settimana Santa di Europassione per l'Italia;
- ai componenti della Commissione Eredità Immateriali Locali del Comune di Oria non sarà corrisposto alcun compenso.

9. La Commissione R.E.I., nominata dal Consiglio Comunale, valuterà le proposte e comunicherà il proprio parere al dirigente competente. In caso di parere negativo circa l'iscrizione del bene nel Registro, tale parere sarà comunicato ai proponenti con le relative motivazioni. In caso di parere positivo, il dirigente competente procederà con proprio motivato provvedimento all'iscrizione del bene immateriale nel libro corrispondente del Registro, e ne sarà data notizia ai soggetti proponenti.

10. Il R.E.I. e i relativi elenchi tematici di cui all'art.9, saranno pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito web istituzionale del Comune di Oria, sul quale sarà reso disponibile l'elenco dei beni e delle eredità immateriali e per ognuno di essi la documentazione relativa (audio, video, fotografica ...).

11. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale approvata dall'UNESCO il 17.10.2013, al Dlgs n. 42 del 22.01.2014 e alla specifica normativa di riferimento.